



**Decreto di Governo**

**DECRETO DEL PRESIDENTE N. 317 / 2018**

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONSEGUENTE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1) E TRATTAMENTO NELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO DI URBINO (PU).**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia **Giuseppe Paolini**, con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale **Rita Benini**, ha assunto il seguente decreto:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

VISTI:

- l'art.50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 7 aprile 2014, n.56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* ed in particolare l'art.1, comma 5 concernenti le competenze e prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art.23 dello Statuto dell'ente, concernente le competenze e funzioni del Presidente della Provincia, ed in particolare la lettera o) del comma 1, che riconosce la competenza ad adottare, in caso di emergenza, le misure necessarie contingibili ed urgenti sulle materie di competenza in ambito territoriale, ovvero che interessino più comuni nell'ambito del proprio territorio, fatte salve le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare:

- l'art.191 che riconosce al Presidente della Provincia, al verificarsi di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non potendosi altrimenti provvedere, la potestà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'articolo 177, comma 4 secondo il quale: *“i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*;
- l'articolo 178 secondo il quale: *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*;
- l'articolo 182–bis (*Principi di autosufficienza e prossimità*) il quale, al comma 1, enuncia che: *“lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti e del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”*;

- l'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il quale enuncia che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo, tra gli altri, i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico – amministrative; ... e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- la Legge Regionale Marche n. 24 del 12 ottobre 2009 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* che, in relazione alle finalità di ordine più propriamente generale, stabilisce che la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza all'interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 200 del Decreto Legislativo 152/2006 e che, in particolare, al comma 4 dell'art.3 prevede che *“il Presidente della Provincia promuove ed adotta le iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio provinciale”*;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015.

**PREMESSO:**

- che con la c.d. Circolare Orlando del 6 agosto 2014, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio aveva fornito esplicite indicazioni operative unitamente ai necessari indirizzi applicativi attinenti: la definizione di trattamento ai fini del successivo smaltimento dei rifiuti in discarica; i processi di trattamento, giudicati ammissibili; le condizioni che, se rispettate, potevano far venir meno l'obbligo del trattamento tal quale per la frazione di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata spinta e, infine, le indicazioni attinenti le fasi di trito–vagliatura durante il periodo transitorio attendente l'integrale applicazione dei Piani regionali;
- che la summenzionata Circolare dell'agosto 2013 aveva evidenziato come le operazioni di trito-vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfacessero, da sole, l'obbligo di un trattamento adeguato, dovendo necessariamente

includersi un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti contestualmente alla stabilizzazione della frazione organica;

- che in seguito alla emanazione della suddetta Circolare "Orlando", la Provincia di Pesaro – Urbino, mediante "Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014" ad oggetto: "*Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e dell'articolo 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24 per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MAATT del 6 agosto 2013*", aveva disposto la realizzazione, in deroga alla autorizzazioni rilasciate, di idonei impianti di vagliatura presso le tre discariche strategiche dislocate sul territorio provinciale contestualmente alla edificazione di un impianto di trattamento meccanico – biologico (stabilizzazione) all'interno della sola Discarica di Cà Lucio di Urbino, tramite Determinazione n. 1600 del 12/09/2014;
- che con sentenza del Consiglio di Stato n. 677 depositata il 29.11.2018, in riforma della sentenza Tar Marche n. 800 del 6.11.2015 e in accoglimento dell'appello dei ricorrenti, è stata annullata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 1 agosto 2013 avente ad oggetto "*Procedimento coordinato di V.I.A. - A.I.A. ditta Marche Multiservizi S.p.A. – progetto: ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito in località Cà Lucio, Comune di Urbino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/06 e rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi degli artt. 29 nonies e 2013 del D.Lgs. n. 152/06*" nonché, in via di illegittimità derivata, il nulla osta del 20 febbraio 2014 della Provincia, avente ad oggetto: "*Ditta Marche Multiservizi S.p.a.- Pesaro. Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio – Comune di Urbino (PU) . NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE relativa alla coltivazione di nuovo lotto funzionale per l'abbancamento dei rifiuti nella fase operativa dell'anno 2014. D.Lgs.152/06 – D.Lgs.36/03 - DGRM 1547/09*";
- che il motivo di annullamento risiede nella mancata/inadeguata valutazione comparativa tra più soluzioni progettuali alternative e della c.d. opzione zero nell'ambito del procedimento di VIA, in violazione dell'art. 22 comma 3 lett. D) del D.Lgs. n. 152/2006;
- che nel sito impiantistico di Cà Lucio oltre alla discarica per rifiuti non pericolosi il cui ampliamento è stato espressamente censurato dal Giudice Amministrativo sono attivi i seguenti impianti:

- un impianto di trattamento meccanico biologico, inizialmente realizzato come impianto di compostaggio in attuazione della Deliberazione di Giunta provinciale n. 270/2004 e della Determinazione Provinciale n. 2173/2007 e convertito in TMB, nel 2014, a seguito della predetta Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014, e successivamente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1600 del 12.9.2014, in ottemperanza all'obbligo di pre-trattamento prima dello smaltimento, previsto dal D.Lgs. 36/2003, art. 7, come interpretato dalla circolare del MATTM 6 agosto 2013, ed a servizio non solo della discarica di Cà Lucio, ma anche di quella di Tavullia Cà Asprete e di quella di Fano Monteschiantello;
- un impianto di cogenerazione del biogas, presidio ambientale per il contenimento dei gas climalteranti immessi in atmosfera, obbligatorio ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, realizzato a seguito di Deliberazione di Giunta Provinciale n. 94/2008 e successivamente attivato mediante Determinazione Provinciale 2227 del 1.7.2009, a servizio dell'intero impianto di discarica e quindi non in ausilio della sola porzione interessata dall'ampliamento, adempiendo così alla necessità di trattare adeguatamente il biogas generato dall'intero corpo discarica, sia durante il periodo di operatività, sia nel ben più dilatato periodo temporale di post – gestione;
- due impianti di trattamento ad osmosi inversa, entrambi autorizzati con Determinazioni Provinciali n. 2551/2011 e n. 2437/2014, e necessari al trattamento in sito del percolato generato dall'intera discarica, entrambi a servizio dell'intero plesso impiantistico e quindi in ausilio non solamente della sola porzione interessata dall'ampliamento bensì a servizio dell'impianto complessivo di discarica, e comunque funzionale per tutto il periodo di produzione di detto refluo, la cui gestione è considerata obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36.

VISTA la nota del gestore Marche Multiservizi S.p.A. del 29.11.2018 con la quale sono state comunicate a questa Amministrazione Provinciale le prime iniziative spontaneamente assunte a seguito della sentenza Consiglio di Stato n. 677/2018, e la successiva nota del 30.11.2018, con la quale il medesimo gestore ha illustrato le caratteristiche salienti e il regime autorizzativo degli impianti (di cogenerazione del biogas, di trattamento del percolato e di TMB) situati nella discarica di Cà Lucio al di fuori della parte illegittimamente ampliata, evidenziando che *“il polo impiantistico interconnesso dei tre trattamenti meccanici situati in Urbino, Tavullia e Fano, unitamente al*

*Trattamento Biologico situato in Urbino consente l'utilizzo nei termini di legge delle tre discariche summenzionate, l'impianto di Trattamento Biologico di Urbino è l'unico presente nella provincia che possa soddisfare tali termini".*

VISTO il documento (acquisito il 14.12.2018 al registro di protocollo dell'ente con il nr.42831) pervenuto dal gruppo di lavoro istituito presso l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, con il quale, nel prendere atto della citata sentenza del Consiglio di Stato, si condivide e riconferma la pianificazione in atto comportante la necessità di un'ordinanza provinciale che consenta di assicurare la continuità del servizio integrato per tutta la provincia di Pesaro e Urbino e più precisamente il trattamento meccanico biologico nel sito di Cà Lucio ed il funzionamento della dotazione impiantistica di protezione ambientale della discarica, quali il trattamento del biogas e del percolato.

VISTO il contributo tecnico favorevole reso, con nota prot. n.43085 del 18.12.2018, dal Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), in merito all'assunzione, ai sensi dell'art.191 d.lgs.152/2006, di ordinanza provinciale conseguente alla cessazione delle operazioni di smaltimento e trattamento nella discarica di Cà Lucio di Urbino, ove, in particolare, si concorda sull'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) già autorizzato con determina dirigenziale n.1600 del 12.09.2014.

VISTO il documento istruttorio (prot. n.43261 del 18.12.2018) reso in merito dal responsabile dell'Ufficio 3.4.1 "Autorizzazione impianti Gestione Rifiuti" del Servizio 3. "Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato" di questa amministrazione provinciale.

CONSIDERATO, in particolare:

- che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.6777/2018 si è determinata incertezza circa la formale permanenza degli atti autorizzatori aventi ad oggetto le suddette quattro strutture impiantistiche, rilevato che, pur essendo queste ultime, su un piano sostanziale e fattuale, funzionalmente distinte e planimetricamente distaccate dall'area di ampliamento della discarica di Cà Lucio autorizzata con la delibera G.P.182/2013 annullata dal giudice amministrativo, tuttavia detti atti autorizzatori si ricollegano, su un piano meramente formale, al medesimo atto della giunta provinciale pur non essendo stati direttamente colpiti dalla statuizione giudiziale;
- che pertanto, da un lato, occorre adottare espressamente misure idonee a consentire la corretta gestione dei rifiuti non più smaltibili nella parte ampliata della discarica di Cà Lucio,

mentre, dall'altro, va affrontata, sempre in via contingibile e urgente, la situazione di incertezza circa il permanere dei presupposti autorizzatori dei predetti quattro impianti, incertezza suscettibile di comportare un blocco delle attività di trattamento e presidio ambientale (a servizio della medesima discarica e delle altre due attive nell'ambito provinciale) da reputare fondamentali e imprescindibili per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- che con riferimento alla continuità delle operazioni garantite dai processi di Trattamento Meccanico – Biologico (TMB) (e del trattamento più generale del percolato e del biogas), vige il fondamentale *principio di prossimità*, enunciato specificamente nella Direttiva 91/156/CE (in G.U.C.E. n. L 78 del 26.3.91, in sostituzione della Direttiva n. 75/442 del 15.7.75) e nell'art. 1 Trattato di Maastricht, secondo cui, la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti devono avvenire essenzialmente a livello locale, così da limitare per quanto possibile, il movimento degli stessi;
- che risulta oggi necessario garantire la continuità di esercizio delle operazioni di trattamento meccanico-biologico in quanto, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, essa si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. Coinvolte;
- che, con precipuo riferimento all'impianto di cogenerazione del biogas e ai due impianti di trattamento ad osmosi inversa, questi si configurano come parti integranti del più esteso sistema di BAT (Migliori Tecniche Disponibili) comunque necessarie alla vita dell'impianto sia durante la sua fase operativa sia post-gestionale e ciò in virtù dell'oggettiva e riconosciuta complementarità tra la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda – Titolo III del Decreto Legislativo n° 152/2006) e la normativa recante la disciplina delle discariche costituita dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;
- che, nello specifico, i presidi ambientali costituiti dagli impianti di trattamento del percolato e del biogas, generati nel corpo rifiuti, rappresentano autentiche BAT (Migliori Tecniche Disponibili), i primi in quanto aderenti alle *migliori tecnologie applicabili* per la corretta gestione del percolato, ed il secondo impianto il risultato di una precisa prescrizione normativa dettata dal suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 con precipuo riferimento alla captazione e recupero del biogas;
- che il sopra richiamato *principio di prossimità* ben si coniuga con il mantenimento in esercizio della rete impiantistica localizzata nell'ambito della nostra area provinciale, potendosi così evitare la propagazione di un impatto ambientale altrimenti derivante dalla

disarticolazione, sia pur parziale, della interconnessa rete impiantistica costituita dagli impianti di “Trattamento Meccanico” e dall’impianto di “Trattamento Meccanico – Biologico”; tale paventata disarticolazione, infatti, condurrebbe, insieme alla cessazione di una adeguata forma di trattamento dei rifiuti, all’attivazione di una ricerca, peraltro incerta, di idonei impianti extra-regionali con conseguente difficoltà di controllo dei flussi di rifiuti circolanti, ed una dipendenza tecnico-economica da impianti non locali che comporterebbe, inoltre, l’instaurarsi di logiche gestionali non coincidenti con la programmazione e la pianificazione attuali e proprie, della nostra provincia;

- che, relativamente al TMB, lo stesso costituisce polo impiantistico integrato unitamente ai trattamenti meccanici siti presso le discariche di Fano Monteschiantello e Tavullia Cà Asprete, al fine di garantire la continuità e sicurezza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani raccolti in tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino;
- che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015, prevede che la gestione dei rifiuti deve essere assicurata a livello di ambito territoriale, coincidente in riferimento all’ATO 1 con il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, e che il pre-trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prima dello smaltimento deve essere garantito con la dotazione impiantistica prevista dall’Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014, *id est*, con il trattamento di vagliatura presente in ciascun impianto di smaltimento (Tavullia Cà Asprete, Fano Monteschiantello, Urbino Cà Lucio) e con la biostabilizzazione del sottovaglio nel trattamento biologico di Urbino (Cà Lucio);
- che il summenzionato Piano Regionale ha formalmente sancito (pagina 133 della Deliberazione n° 128) che la *“Minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire e annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato” (paragrafo 7.3 della Delibera): (.....) è stata recentemente sanata dalle ordinanze emesse dal Presidente della Provincia di Pesaro – Urbino e dal Presidente della Giunta Regionale per regolare la gestione dei rifiuti indifferenziati in modo da superare le situazioni di non conformità al dettato normativo (soprattutto alla luce della Circolare MAATT dell’agosto 2013)“;*

#### RITENUTO :

- che l’attività di pre-trattamento nel TMB di Urbino Cà Lucio assicuri la corretta gestione dei rifiuti urbani raccolti sull’intero ambito provinciale e rappresenti, quindi, servizio pubblico non suscettibile d’interruzione a tutela della salute pubblica e dell’ambiente e che, allo stato

non si possa altrimenti provvedere, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità e delle previsioni del Piano Regionale;

- che i presidi ambientali costituiti dagli impianti di trattamento del percolato e da quello di trattamento del biogas non siano suscettibili d'interruzione, essendo finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale delle matrici acqua ed aria e che rappresentino rispettivamente, i primi le migliori tecnologie applicabili per la gestione del percolato, ed il secondo l'adeguamento ad una precisa prescrizione normativa del D.Lgs. n. 36/2003;
- che, in ordine alla vicenda anticipata e descritta nella premessa e nei *considerata*, sussista un'effettiva emergenza necessitante di un urgente intervento amministrativo da assumere nella forma dell'ordinanza ex art.191 del d.lgs.152/2006, nelle more della compiuta definizione delle attività amministrative da intraprendere in conseguenza ed in esecuzione della citata Sentenza n° 6777/2018 del Consiglio di Stato ed in particolare in pendenza del riavvio e della conseguente definizione delle procedure autorizzatorie pertinenti ai predetti impianti e al sito di discarica nel suo complesso;

RILEVATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di assumere, a salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.191 del d.lgs. n.152 del 2006, onde assicurare la continuità gestionale dei rifiuti all'interno dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e nei presidi ambientali posti nella discarica di Cà Lucio, nonché lo smaltimento dei rifiuti medesimi, precedentemente conferiti a Cà Lucio, nella Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato", ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

DATO ATTO:

- che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del d.lgs.267/2000, come risulta confermato a seguito di esame del Servizio Ragioneria;
- che la presente ordinanza non contiene alcuna deroga alle disposizioni normative vigenti.

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014.

### DECRETA

1. **di ORDINARE**, ai sensi dell'art.191 del d.lgs.n.152/2006, a Marche Multiservizi S.p.A., con sede in Pesaro via dei Canonici 144, in persona del legale rappresentante *pro tempore*:
  - A) di cessare l'attività di smaltimento dei rifiuti (D1) presso la Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino;
  - B) di mantenere in esercizio l'impianto di trattamento Meccanico - Biologico (TMB) di Cà Lucio di Urbino, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni già stabilite con la Determina Provinciale n. 1600/2014 che sono da intendere riassunte e fatte proprie dal presente atto;
  - C) di conferire - stante l'interruzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti (D1) nella Discarica di Cà Lucio a seguito del punto A) della presente ordinanza e in conseguenza della pronuncia del Giudice Amministrativo - i rifiuti urbani (ingombranti, cimiteriali e spazzamento) e quelli in uscita dal TMB dei comuni dell'ambito di smaltimento n. 3, presso la Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete in Tavullia;
  - D) di mantenere in esercizio tutti i presidi ambientali dislocati all'interno del sito di trattamento/smaltimento di Cà Lucio di Urbino, compresi i due impianti ad osmosi inversa per il trattamento in sito del percolato nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni di cui alle Determinazioni Provinciali n. 2551/2011 e n. 2437/2014 e l'impianto di cogenerazione del biogas, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione Provinciale n. 2227/2009;
  - E) di mantenere attiva la sorveglianza sul complesso impiantistico di trattamento e smaltimento per garantirne gli aspetti di sicurezza.
- 2) Che l'ordinanza di cui al punto 1 ha efficacia per un periodo di mesi sei, fatta salva la facoltà di reiterazione di cui al comma 4 dell'art.191 del d.lgs. n.152 del 2006.

- 3) Che il presente atto venga notificato a mezzo posta elettronica certificata, al legale rappresentante di Marche Multiservizi S.p.A. e altresì comunicato, ai sensi del comma 1 del citato art.191, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione marche e all'Assemblea territoriale d'ambito dell'ATO n.1, nonché, per ragioni di opportunità, ai sindaci dei Comuni di Urbino, Tavullia e Fano, sedi dei siti di discarica, alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, all' ARPAM provinciale e regionale, al Servizio Ambiente della Regione Marche.
- 4) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull'albo on-line dell'Ente per i 15 giorni prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 5) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

- Rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Ente;
- Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

#### **DECRETA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
**PAOLINI GIUSEPPE**  
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE  
**BENINI RITA**  
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale del decreto n..... del .....firmato digitalmente comprensivo di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_ --



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 2348/2018 del UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ad oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONSEGUENTE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1) E TRATTAMENTO NELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO DI URBINO (PU). si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 18/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente  
(PACCHIAROTTI ANDREA)  
con firma digitale



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 2348/2018 ad oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONSEGUENTE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1) E TRATTAMENTO NELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO DI URBINO (PU)

si prende visione senza esprimere parere

Pesaro li, 18/12/2018

il Direttore Generale  
Dirigente ad interim del servizio 5  
DOMENICUCCI MARCO  
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

## **CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 317 DEL 18/12/2018

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONSEGUENTE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1) E TRATTAMENTO NELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO DI URBINO (PU).**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 19/12/2018

Il Responsabile della  
Pubblicazione  
**PACCHIAROTTI ANDREA**  
sottoscritto con firma digitale